

# **TI\_GERICHTE 52.2000.322 vom 29. November 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-11-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2000.322](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.322)

FR: TI\_GERICHTE 52.2000.322 du 29 novembre 2000

IT: TI\_GERICHTE 52.2000.322 del 29 novembre 2000

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 2**

ed., ad art. 67 LALPT, n. 489 seg.). Edifici e impianti devono dunque essere adeguati, segnatamente per quanto riguarda la loro ubicazione e destinazione, ai bisogni oggettivi di tali attività (DTF 114 Ib 131). 4.2. Il fondo in rassegna è ubicato in zona agricola dal piano regolatore comunale ed in zona SAC secondo il Piano direttore cantonale. Si deve in primo luogo esaminare se l'intervento in rassegna sia effettivamente conforme alle disposizioni pianificatorie di diritto federale e cantonale applicabili e se rispetta il diritto comunale. 4.3. I ricorrenti affermano che la cinta servirebbe a delimitare la loro proprietà e ad impedire l'accesso al fondo a terzi che potrebbero asportare materiale o prodotti della terra dal frutteto o dall'orto che affermano di volere realizzare. La recinzione servirebbe inoltre a proteggere il fondo ed i prodotti della prospettata attività agricola accessoria dall'invasione di mucche, che pascolano sui terreni adiacenti. La coltivazione di alberi da frutta ed ortaggi costituisce a non averne dubbio un'attività agricola ai sensi dell'art. 16 LPT (cfr. C. Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzonen, Coira 1991, n. 205). Nel processo produttivo che caratterizza questo genere di attività, la recinzione del fondo per proteggere gli alberi rispettivamente gli ortaggi e la vite dagli animali non costituisce tuttavia una necessità imprescindibile. Gli alberi da frutta, la vite e gli ortaggi possono senz'altro essere coltivati con successo anche senza la recinzione. Per proteggerli dalle mucche che durante alcuni periodi dell'anno pascolano sul fondo vicino, come pure da cervi o cinghiali, è sufficiente una protezione individuale della pianta con la posa di una rete attorno al fusto, rispettivamente la posa di una rete che delimiti la zona più a rischio dell'orto, o l'installazione di un pastore elettrico che impedisca agli animali di accedere al fondo. Non occorre posare opere di cinta stabili e permanenti sull'intero fondo. Non trattandosi di un'opera indispensabile all'esercizio dell'attività agricola che i ricorrenti intendono promuovere sul loro fondo, a maggior ragione vista la modesta entità di tale attività svolta a titolo accessorio, si deve escludere che la recinzione sia conforme alla funzione agricola assegnata alla zona di utilizzazione in cui verrebbe realizzata. Dal profilo dell'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione non può quindi essere rilasciata. 4.4. I ricorrenti affermano che il deposito attrezzi servirebbe per gli attrezzi ed i macchinari utilizzati per svolgere l'attività accessoria prevista sul fondo. La coltivazione di alberi da frutta, della vite e di un orto costituisce a non averne dubbio e come già indicato un'attività agricola ai sensi dell'art. 16 LPT (cfr. C. Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzonen, Coira 1991, n. 205). Bisogna esaminare se il previsto deposito costituisce una necessità per svolgere tale attività. Nella sua presa di posizione del 22 maggio 2000 la Sezione dell'agricoltura non si é opposta alla

realizzazione del manufatto a condizione che esso fosse " di tipologia semplice, senza fondazioni e limitato allo stretto necessario per la cura del fondo, oltre che ubicato ai piedi della scarpata in prossimità dell'accesso ", senza contestarne le dimensioni come eccessive e chiedendo di fatto unicamente che ne fosse cambiata l'ubicazione. Il suo successivo scritto 17 luglio 2000 non smentisce questa presa di posizione, per cui il fatto che il Dipartimento del territorio abbia mantenuto la propria opposizione richiamandosi al preavviso che in realtà era negativo solo per quanto attiene la recinzione ma non per il deposito attrezzi a condizione di modificarne l'ubicazione si spiega solo come una manifesta inavvertenza. Il principio di proporzionalità vieta infatti di respingere domande di costruzione non conformi al diritto, quando il difetto può essere facilmente corretto rilasciando una licenza subordinata a condizioni accessorie. Orbene, in concreto, il pregiudizio ravvisato implicitamente dalla Sezione dell'agricoltura alla gestione agricola del fondo per il deposito attrezzi può essere facilmente eliminato, imponendone lo spostamento ai piedi della scarpata in prossimità dell'accesso, vale a dire nella parte ovest del fondo. Con questa modifica vengono in sostanza a cadere i motivi che si opponevano al rilascio di una licenza edilizia fondata sull'art. 22 LPT, dato che così conformemente alla valutazione dell'autorità dipartimentale il manufatto presenta una sufficiente connessione con la funzione agricola del fondo e viene a trovarsi in una posizione non pregiudizievole al razionale sfruttamento dello stesso. La possibilità di realizzare il deposito permetterà del resto anche di ridurre i rischi di furti di utensili ripetutamente lamentati dai ricorrenti. 5. 5.1. Occorre ora esaminare se l'intervento di posa della cinta possa beneficiare di un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LPT. In base a tale norma, al di fuori delle zone edificabili possono eccezionalmente essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione soltanto se la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b). I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente (DTF 123 II 256, consid. 5; 119 Ib 442, consid. 4a; 118 Ib 17, consid. 2b). Determinante per la valutazione degli opposti interessi in gioco sono le finalità ed i principi della pianificazione del territorio giusta gli art. 1 e 3 LPT (DTF 117 Ib 28, consid. 3; 114 Ib 268, consid. 3b). Si opporranno pertanto all'autorizzazione, segnatamente i principi volti a mantenere per l'agricoltura sufficienti superfici coltivate idonee (art.

### **E. 3**

cpv. 2 lett. a LPT). 5.2. La posa di una cinta a parziale recinzione di un fondo situato fuori della zona edificabile al fine d'impedire l'accesso ad estranei od animali non risponde al requisito dell'ubicazione vincolata sancito dall'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT. La destinazione dell'opera non esige invero un'ubicazione fuori della zona edificabile. Lo scopo protettivo, perseguito dalla recinzione, può essere conseguito tanto all'interno, quanto all'esterno della zona edificabile. Dal profilo delle sue finalità, nulla impone di realizzare l'opera fuori della zona edificabile. L'assetto pianificatorio del fondo non permette di giungere a diversa conclusione. Per l'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT l'ubicazione vincolata, in senso positivo o negativo, deve scaturire unicamente dalla destinazione dell'intervento edilizio. Deve, in altri termini, costituire un'esigenza insita nelle finalità della costruzione, indipendente dall'ubicazione del fondo. Non può essere dedotta dalla destinazione dell'intervento considerata per rapporto alla situazione del fondo dal profilo pianificatorio. Diversamente, l'ubicazione vincolata finirebbe per essere determinata dalla stessa ubicazione del fondo e non dalla destinazione dell'opera. Per gli stessi motivi, neppure l'utilizzazione del fondo

prospettata dai ricorrenti permette di ravvisare nella recinzione gli estremi di un'opera ad ubicazione vincolata. Al pari del suo azzonamento, nemmeno la destinazione agricola del fondo è atta a dimostrare l'adempimento del requisito posto dall'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT. Qualsiasi opera che non può essere autorizzata in via ordinaria, siccome non conforme alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT), potrebbe altrimenti essere posta al beneficio di un'autorizzazione eccezionale retta dall'art. 24 cpv. 1 LPT soltanto perché insiste su un fondo utilizzato in parte in conformità di tale funzione. Ne discende che già dal profilo dell'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT la licenza non può essere rilasciata. Il diniego della licenza si giustifica comunque anche dal profilo dell'art. 24 cpv. 2 lett. b LPT. La recinzione si porrebbe infatti in contrasto insanabile con gli interessi preponderanti della politica agricola perseguita dalla pianificazione territoriale, che mirano al mantenimento di fondi agricoli contigui liberi idonei alla coltivazione e ad uno sfruttamento razionale del suolo. Vero è che dalle foto in atti sembrerebbe che il fondo sia almeno in parte delimitato dai resti di preesistenti muri a secco, che già attualmente osterebbero alla libera contiguità dei fondi agricoli, come pure che la Sezione dell'agricoltura si è espressa in modo ambiguo sull'eventuale ammissibilità di una cinta tramite siepe verde, che pure osterebbe alla contiguità dei fondi. Tuttavia la questione non necessita di ulteriore approfondimento in quanto da un lato oggetto di esame è la posa di una cinta metallica e non quella di una siepe, e d'altro canto l'esistenza di precedenti manufatti in contrasto con il diritto attualmente applicabili non consente di realizzarne di ulteriori, nuovi, atti a pregiudicare ulteriormente gli scopi perseguiti dalla pianificazione territoriale. La norma è senz'altro giustificata da importanti interessi pubblici di natura pianificatoria e di protezione ambientale che appaiono preminenti rispetto all'interesse soggettivo del singolo.

6. Invano i ricorrenti invocano il principio della parità di trattamento nell'illegalità sancito dall'art. 8 Cost. al fine di ottenere il rilascio del permesso di costruzione. Aperta può restare la questione a sapere se altre recinzioni si trovano in fondi fuori zona edificabile nei dintorni ed a quando risale la loro posa. L'applicazione del diritto sulla pianificazione del territorio fuori delle zone edificabili compete all'autorità cantonale (art. 25 cpv. 2 LPT, 7 cpv. 5 LE). In tale ambito i comuni non godono di alcuna autonomia, eccetto che il diritto comunale contenga disposizioni più restrittive rispetto alla legislazione federale. Il rimprovero sollevato dagli insorgenti va dunque valutato in considerazione dell'intero territorio cantonale e non limitatamente al territorio del comune di \_\_\_\_\_ o ad una zona particolare di esso. Appare pertanto chiaro che la censura va respinta. D'altra parte i ricorrenti non sostengono che in Ticino vige una tale pratica: tanto meno lo dimostrano. In ogni caso, anche se una prassi in tale senso fosse provata, gli interessi preminenti di tutela del territorio e del paesaggio perseguiti dalla LPT imporrebbero a questo tribunale di scostarsene (A. Scolari, Commentario, n. 528 ad art. 71/72 LALPT).

7. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso può essere parzialmente accolto, annullando parzialmente la decisione di rifiuto della licenza ed il giudizio governativo che la conferma. Gli atti vanno trasmessi al municipio di \_\_\_\_\_ affinché rilasci ai ricorrenti il permesso di costruire il deposito attrezzi imponendone lo spostamento ai piedi della scarpata in prossimità dell'accesso, vale a dire nella parte ovest del fondo. La tassa di giustizia, ridotta a ragione della parziale soccombenza, è compensata con le ripetibili. Per questi motivi, visti gli art. 8 e 29 Cost.; 1, 3, 16, 22, 24 e 25 cpv. 2 LPT; 52 OPT; 67, 71, 72 e 75 LALPT; 7, 21 LE; 47 RALE; 17 NAPR; 1 segg. PAm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. § Di conseguenza: 1.1. la decisione 9 agosto 2000 del municipio di \_\_\_\_\_ e la decisione 29 novembre 2000 del Consiglio

di Stato (n. 5337) sono annullate; 1.2. gli atti sono rinviati al municipio di \_\_\_\_\_ affinché rilasci ai ricorrenti la licenza per la costruzione del deposito attrezzi imponendone l'ubicazione sul lato ovest del fondo, come al considerando n. 4.4. 2. La tassa di giudizio è compensata con le ripetibili. 3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.